

Legge regionale 4 agosto 2022, n. 26

Disciplina dei Marina Resort.

(BURC n. 166 del 4 agosto 2022)

Art. 1

(Marina Resort)

1. La presente legge disciplina l'attività dei Marina Resort, strutture ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti, la cui definizione e la cui modalità di determinazione dei requisiti sono previste dall'articolo 32 del [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#).

Art. 2

(Adempimenti amministrativi e classificazione)

1. L'attività di cui alla presente legge è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal [decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147](#) (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).
2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.
3. La Giunta regionale con regolamento definisce i requisiti utili alla classificazione e necessari per l'avvio dell'attività.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Al fine di introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la classificazione diviene obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.